

Avv. Carlo Piccioli  
**Patrocinante in Cassazione**  
Professore incaricato Università degli Studi di Firenze  
Facoltà "Cesare Alfieri" 1996-2010  
Avv. Alessandro Sarteanesi  
**Patrocinante in Cassazione**  
Avv. Martina Mugnaini

Avv. Federico Orso  
Avv. Alessio Genito  
Dott. Giampiero Cassola

---

Firenze, 11 gennaio 2023

Spett.le  
FNO TSRM e PSTRP  
Sezione Aspetti giuridici e medico-legali  
[agml@tsrm-pstrp.org](mailto:agml@tsrm-pstrp.org)

Oggetto: PARERE SU RISCHIO RADIOLOGICO

È stato chiesto di esprimersi con un parere legale in merito al quesito riportato dall'Ordine TSRM e PSTRP di (...*omissis*...), ove si segnala che, - in base al nuovo CCNL - , la direzione della principale Azienda Ospedaliera (...*omissis*...) stia prospettando la possibilità di rimuovere il diritto al congedo aggiuntivo di 15 giorni, di cui all'art. 36 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, a tutto il personale dipendente tecnico sanitario di radiologia medica che risulti classificato esposto in categoria B (come peraltro già effettuato per gli altri professionisti sanitari anestesisti, infermieri, etc. così classificati).

Al riguardo, si segnala una recente pronuncia del Consiglio di Stato ove viene espresso un chiaro pattern interpretativo di rinnovato interesse ed attualità, seppur basato sulle puntuali indicazioni ermeneutiche già fornite dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 20 luglio 1993, n. 343: "(...) *il legislatore, valorizzando l'elemento del rischio in concreto connesso all'ordinaria esplicazione delle mansioni proprie di una specifica categoria del personale sanitario, ha collegato l'indennità allo status della predetta categoria, sottraendo la regolamentazione della stessa alle norme di rango inferiore alla legge ordinaria e demandando, a mente del quarto comma dell'art. 1 in esame, all'ambito della contrattazione collettiva i soli eventuali successivi*

---

Studio Principale: Via Venti Settembre n.76 – 50129 Firenze

Tel. 055.2466092 – 055.2346016; Fax 055.5370718

[avv.piccioli@carlopiccioli.it](mailto:avv.piccioli@carlopiccioli.it) , [carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it](mailto:carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it)

Studio Secondario

Via San Gregorio n.53 - 20124 Milano

Studio Secondario

Via Magna Grecia n.30/a – 00183 Roma

Avv. Carlo Piccioli  
**Patrocinante in Cassazione**  
Professore incaricato Università degli Studi di Firenze  
Facoltà "Cesare Alfieri" 1996-2010  
Avv. Alessandro Sarteanesi  
**Patrocinante in Cassazione**  
Avv. Martina Mugnaini

Avv. Federico Orso  
Avv. Alessio Genito  
Dott. Giampiero Cassola

---

*adeguamenti economici. Nell'ambito della normativa in favore della predetta categoria di personale sanitario, va ricondotto anche il diritto al congedo suppletivo di 15 giorni, di cui all'art. 36 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in favore del personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti. I benefici in parola, (indennità di rischio radiologico e congedo aggiuntivo), sono da considerarsi strettamente connessi in ragione della attribuzione all'unica categoria del personale di radiologia, tutelata in modo peculiare dalla legge, rispetto ad altre categorie, per le quali sono previsti in via generale altri interventi di favore, in ragione delle diversità di posizione e di status." (Cons. Stato Sez. II, Sent., 04-01-2021, n. 78).*

Tale posizione risulta del resto coerente anche con lo sviluppo giurisprudenziale operato dalla Corte di Cassazione; si legga, in particolare, Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 07/06/2018, n. 14836, di cui si riporta il principio individuato dall'Ufficio del Massimario e diffuso attraverso il C.E.D. della medesima Corte: *"L'indennità di rischio da radiazioni, prevista dall'art. 1 della l. n. 460 del 1988, spetta in maniera automatica e nella misura più elevata, **unitamente** alle connesse provvidenze del congedo biologico, della sorveglianza dosimetrica e delle visite periodiche di controllo, al personale medico e tecnico di radiologia per il quale sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita; al contrario, ricade sui lavoratori che non appartengano al settore radiologico e ne domandino l'attribuzione, l'onere di dimostrare l'esposizione non occasionale, né temporanea, a rischio analogo, in base ai criteri tecnici dettati dal d.lgs. n. 230 del 1995"*.

Alla luce di tale contemporaneo quadro giurisprudenziale, ci sembra debba essere conformemente letta la previsione, - senz'altro equivocamente formulata - , di cui all'art. 110, "Riposo biologico", del CCNL del personale del Comparto Sanità siglato il 2 novembre 2022, in quanto con essa non sarebbe

Avv. Carlo Piccioli  
**Patrocinante in Cassazione**  
Professore incaricato Università degli Studi di Firenze  
Facoltà "Cesare Alfieri" 1996-2010  
Avv. Alessandro Sarteanesi  
**Patrocinante in Cassazione**  
Avv. Martina Mugnaini

Avv. Federico Orso  
Avv. Alessio Genito  
Dott. Giampiero Cassola

---

comunque consentito alle parti contraenti di lecitamente eludere l'intenzione legislativa espressa dalla normativa primaria e dall'ultimo orientamento interpretativo richiamato.

L'analisi giuridica (come quella grammaticale e logica) dell'enunciato contrattuale in questione (*"Al personale, **ivi inclusi** i tecnici sanitari di radiologia medica, **esposto** in modo permanente al rischio radiologico, ai sensi dell'art. 109 comma 2 (Indennità di rischio radiologico), competono 15 giorni consecutivi di riposo biologico (...)"*) pare, per chi scrive, dover condurre a nient'altro che a ribadire la diversa disciplina probatoria per dette categorie di personale, nel senso che, mentre per i tecnici sanitari di radiologia medica l'ordinamento prevede una presunzione assoluta, per gli altri occorre un accertamento ad hoc della permanente esposizione al rischio.

I predetti principi, in termini generali, adeguatamente contestualizzati possono intendersi anche applicabili alle realtà del lavoro privato; in ogni caso in questo ambito privatistico sarà opportuno discernere anche il contenuto dei contratti applicati ai singoli diversi rapporti.

Studio Legale Piccioli&Partners